

**PETIZIONE POPOLARE AI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA, LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ADESIONE .**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Richiamato il D.P.C.M. 29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” (L.E.A.) – emanato a seguito egli accordi intervenuti tra il Governo, le Regioni a statuto ordinario e speciale e le Province autonome di Bolzano e Trento – le cui norme, contenute nella allegato 1. punto 1.C e cogenti in base all’articolo 54 della legge 289/2002, prevedono che il Servizio sanitario nazionale ed i Comuni sono obbligati a garantire, oltre alle prestazioni domiciliari, anche i seguenti servizi:

1. i centri diurni indicati come “*prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socio-riabilitative in regime semi residenziale per disabili gravi*”. Con oneri a carico delle Aziende sanitarie nella misura minima del 70% e con le quote restanti a carico degli assistiti e/o dei Comuni per gli utenti non in grado di far fronte in tutto o in parte al pagamento ;
2. “*le prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in regime residenziale per disabili gravi*”. Con retta a carico delle Aziende sanitarie nella misura minima del 70% salvo che per i “*disabili privi di sostegni familiare*” per i quali la quota minima a carico della Aziende è del 40% e con le quote restanti a carico degli assistiti e/o dei Comuni per gli utenti non in grado di far fronte in tutto o in parte al pagamento;
3. “*le prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per anziani non autosufficienti in regime semi residenziale, ivi compresi interventi di sollievo*”. Con copertura da parte delle Aziende sanitarie di almeno il 50% della retta totale e con le quote restanti a carico degli assistiti e/o dei Comuni per gli utenti non in grado di far fronte in tutto o in parte al pagamento;
4. “*le prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per anziani non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo*”. Con onere minimo a carico delle aziende sanitarie del 50% e con le quote restanti a carico degli assistiti e/o dei Comuni per gli utenti non in grado di far fronte in tutto o in parte al pagamento.

Atteso che l’esigibilità delle succitate prestazioni è stata confermata, tra le altre, dalle recenti sentenze del Tribunale di Firenze n. 1154/2010, del Tar della Lombardia n. 784 e 785/2011 e dal Tar della Toscana n.694/2011;

Rilevato che alle persone con handicap gravemente invalidanti e limitata o nulla autonomia, agli anziani colpiti da patologie croniche e da non autosufficienza, ai soggetti affetti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, ai malati psichiatrici gravi, nonché agli infermi aventi analoghe condizioni di salute è spesso negato, per la mancanza delle risorse finanziarie necessarie, il diritto agli interventi sanitari e socio-sanitari sancito dai Livelli essenziali di assistenza ;

Dato atto che dal 1° settembre 2011 è stata promossa – da parte di un Comitato nazionale composto da numerose associazioni di volontariato e di promozione sociale del nostro Paese – la “Petizione popolare ai parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per il finanziamento dei Lea, livelli essenziali di assistenza per le persone non autosufficienti”;

Esaminato e discusso il testo della suddetta Petizione che viene allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato dal D. Lgs. del 18/08/2000 n° 267 espresso dal Responsabile del servizio interessato risulta:

- favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dell’atto;

Con voti unanimi espressi a termini di legge

## **D E L I B E R A**

1) di aderire alla “Petizione popolare ai parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per il finanziamento dei Lea, livelli essenziali di assistenza per le persone non autosufficienti” che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa.

Con successiva, distinta, unanime e favorevole votazione, espressa a termine di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale.